

Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 05/02/2008, n. 2728

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente

Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F., domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SARACINO MICHELE, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., società per azioni (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI) e TRENITALIA S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentate e difese dall'avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 201/03 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 07/02/03 R.G.N. 1869/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/07 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;

udito l'Avvocato BUCCELLATO per delega Ramadori;

udito l'Avvocato FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3/7 febbraio 2003 la Corte di Appello di Torino accoglieva gli appelli proposti dalla Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e da Trenitalia s.p.a. avverso le sentenze con le quali il Tribunale della stessa città aveva condannato le società a pagare ai lavoratori appellati determinate

somme a titolo di differenze sui compensi per lavoro straordinario relativi a periodi successivi al novembre 1992.

I giudici di secondo grado aderivano alla interpretazione del D.L. n. 384 del 1992 , art. 7 , comma 5, conv. in L. n. 438 del 1992 , effettuata da questa Corte di Cassazione con le sentenze n. 1932/2002 e n. 1996/2002 e l'ordinanza n. 3370/2002: il comma citato ha bloccato per il 1993 il compenso per lavoro straordinario nella stessa misura dell'anno 1992; il blocco è stato poi prorogato con la L. n. 537 del 1993 , art. 3 , comma 36, con la L. n. 662 del 1996 , art. 1 , comma 66, e con la L. n. 488 del 1999 , art. 22 , comma 1.

Escludevano, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 2002, i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dalla difesa dei lavoratori. Rigettavano quindi le domande dei ferrovieri e compensavano le spese dei due gradi di giudizio.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando due complessi motivi di censura, M.F..

Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia resistono con controricorso.

La causa, inizialmente destinata alla trattazione in camera di consiglio, è stata poi trattata alla pubblica udienza.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 , art. 7 , comma 5, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 , della L. 24 dicembre 1993, n. 537 , art. 3 , comma 36, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 , art. 1 , comma 66, della L. 23 dicembre 1999, n. 488 , art. 22 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 , art. 36 .

Critica la interpretazione che del D.L. n. 384 del 1992 , art. 7 , comma 5 ha dato questa Corte e sostiene che la interpretazione autentica di tale comma è stata fornita con la L. n. 488 del 1999 , art. 22 . 2. Con il secondo motivo la difesa del lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 c.c.. Deduce che, una volta considerato inoperante, per le ragioni esposte con il primo motivo, il blocco legislativo della misura dello straordinario, il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che, in violazione dell'art. 2108 c.c., consentono di retribuire il lavoro straordinario in misura inferiore al lavoro ordinario.

In ulteriore subordine la difesa del ricorrente chiede una nuova remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Richiama una ordinanza di remissione del Tribunale di Genova e prospetta ulteriori profili di illegittimità con riferimento all'art. 11 della Costituzione in relazione all'art. 4 della Carta Sociale Europea ed alla L. n. 929 del 1965 , L. n. 30 del 1999 . 3. Il ricorso non è fondato.

In fattispecie analoghe a quella in esame (e riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato) questa Corte ha più volte affermato che il D.L. n. 384 del 1992 , art. 7 , comma 5, come convertito con L. n. 438 del 1992 , nel prevedere, per i dipendenti degli enti pubblici indicati nel comma 1, che tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o comunque rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, siano corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992, si riferisce anche alla maggiorazione per il lavoro straordinario, essendo tale compenso certamente influenzato dalla rivalutazione automatica della retribuzione base derivante dai meccanismi di indicizzazione; e che tale disposizione non è in contrasto con l'art. 36 Cost., non potendosi riferire il concetto di sufficienza e proporzionalità della retribuzione ad un singolo elemento della stessa, come rilevato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 470 del 2002 , nè con l'art. 2108 c.c., che opera soltanto per le ore di straordinario eccedenti l'orario normale previsto da norme di legge.

A tale orientamento, che può definirsi consolidato (cfr. Cass., 5 dicembre 2003 n. 18601 ; 22 giugno 2004 n. 11641; 17 marzo 2006 n. 5922; 13 luglio 2006 n. 15944; 17 luglio 2006 n. 16177), questo Collegio ritiene di dare continuità, condividendo le persuasive argomentazioni esposte nelle sentenze citate.

La riproposizione della questione di non manifesta infondatezza della illegittimità della norma così come interpretata da questa Corte e la richiesta di ulteriore remissione alla Corte Costituzionale non può trovare accoglimento, per le ragioni già esposte dal giudice delle leggi con la sentenza n. 470 del 2002 e con l'ordinanza n. 434 del 2005.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008